



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Magistrate:

- Presidente
- Giudice
- Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

visto il ricorso depositato in data 16.05.2025 con cui

rappresentati e difesi dall'avv.

con l'ausilio del Professionista dell'OCC

hanno chiesto

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;

ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;

ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che *"dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte"* (Cass. Pen. n. 299/1973);

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;



vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCH in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che, allo stato attuale, il nucleo familiare risulta composto dai ricorrenti, coniugati, genitori di una figlia minorenni, nata il 30/07/2011.

Quanto alla situazione economico-reddituale dei ricorrenti, si rileva che il sig. _____ è stato assunto in data 17/03/2025 con un contratto a tempo indeterminato dalla _____ con sede in Milano, con la qualifica di impiegato di 3° livello, addetto alle mansioni di Impiegato, e percepisce uno stipendio lordo annuale iniziale di € 41.985,89, pari a circa € 2.450 netti mensili. Inoltre, il sig.

_____ ha comunicato che il residuo del TFR maturato alla data del 31/01/2025 ammonta ad € 7.234,45 lordi, egli inoltre ha documentato di percepire un TFR teorico pari ad € 777,17 (cfr. cedolino giugno 2025).

La sig.ra _____ è stata assunta in data 01/07/2024 con un contratto a tempo determinato da _____ con la qualifica di operaio livello D, retribuzione mensile € 1.128,21.

Successivamente, in data 16/06/2025 la ricorrente è stata assunta da _____ con contratto a tempo indeterminato e con la previsione di una retribuzione lorda mensile di €1.388,00, per 14 mensilità.

I ricorrenti hanno documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 2.307,12.

Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII i debitori avrebbero diritto di trattenere l'importo mensile di €1.795,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. i debitori potrebbero contare sull'importo mensile complessivo di circa €2.827,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo familiare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile complessivo di €2.100,00, da ripartirsi in €1.200,00 per il sig. _____ ed €900,00 per la sig.ra _____.

Il Tribunale non riscontra ragioni giustificative per sottrarre alla procedura quanto maturato a titolo di TFR dai ricorrenti, che andrà quindi integralmente versato, nei limiti di quanto disponibile.

rilevato, infine, che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare, e che, tenuto conto dell'esiguità delle somme destinate ai creditori;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura,
3. **fissa** in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII
5. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **fissa** ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in **euro 2.100,00** netti mensili, da ripartirsi in €1.200,00 per il sig. _____ ed €900,00 per la sig.ra _____ mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
14. **autorizza** la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22.07.2025.

La Giudice rel. est.

La Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE